

XVIII legislatura

A.S. 2542:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2022

n. 292



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2542: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL292, febbraio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2</i>)	1
Articolo 2 (<i>Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori</i>).....	7
Articolo 2-bis (<i>Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19</i>)	8
Articolo 2-ter (<i>Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza</i>)	9
Articolo 2-quater (<i>Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia</i>)	9
Articolo 3 (<i>Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19</i>)	10
Articolo 3-bis (<i>Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato</i>).....	11
Articolo 3-ter (<i>Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento</i>)	12
Articolo 3-quater (<i>Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice</i>)	12
Articolo 3-quinquies (<i>Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie</i>)	12
Articolo 3-sexies (<i>Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo</i>).....	13
Articolo 5 (<i>Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica</i>).....	16
Articolo 5-bis (<i>Fondo per i ristori educativi</i>).....	19
Articolo 5-ter (<i>Lavoro agile per genitori di figli con disabilità</i>)	19
Articolo 5-quater (<i>Abrogazioni</i>).....	20

Premessa

Il disegno di legge è stato approvato con modificazioni in prima lettura dalla Camera dei deputati ma al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. In particolare, con l'approvazione di un emendamento governativo, è confluito nel testo del presente decreto il contenuto del DL n. 5/2022 per cui si è utilizzata la relazione tecnica riferita al testo iniziale del DL 5/2022.

Articolo 1

(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

Il comma 1 inserisce i seguenti articoli *4-quater*, *4-quinquies* e *4-sexies* nel decreto-legge n. 44 del 2021:

L'articolo 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni) dispone quanto segue.

Il comma 1 stabilisce che dall'8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, *4-bis* e *4-ter* (ovvero gli obblighi vaccinali già previsti per i sanitari, gli operatori delle RSA, gli insegnanti ecc.).

Il comma 2 esclude l'obbligo di cui al comma 1 in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Il comma 3 dispone l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data compresa fra il 9 gennaio e il 15 giugno 2022.

L'articolo 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro) stabilisce quanto segue.

Il comma 1 dispone che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli *9-quinquies*, commi 1 e 2 (lavoratori del settore pubblico), *9-sexies*, commi 1 e 4 (magistrati negli uffici giudiziari), e *9-septies*, commi 1 e 2 (lavoratori del settore privato), del decreto-legge n. 52 del 2021, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 2 impone ai datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021, ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, ovvero attraverso la piattaforma nazionale DGC, poi disciplinata dal DPCM 17 giugno 2021.

Il comma 3 stabilisce che la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati.

Il comma 4 dispone che i lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-*septies*, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, che consente al datore di lavoro, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, sempre senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Il comma 5 vieta l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

Il comma 6 sanziona la violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020, riguardanti appunto sanzioni e controlli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, ai sensi del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 33, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre i medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I (principi generali) e II (applicazione) del capo I della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Il comma 7 prevede che per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita il datore di lavoro adibisca i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il comma 8 conferma l'efficacia di quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni sul certificato verde (anche rafforzato) non si applicano ai testimoni e alle parti di un processo e l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Il comma 9 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4-sexies (Sanzioni pecuniarie) dispone quanto segue.

Il comma 1 stabilisce che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 2 stabilisce che la sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* (relativi ai sanitari, agli operatori delle RSA, agli insegnanti ecc.).

Il comma 3 prevede che l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, sia effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 2 del 2021 (che appunto prevede tale acquisizione da parte del Sistema TS a valere sull'Anagrafe nazionale Vaccini), nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il DPCM di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (finalizzato ad individuare le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti).

Il comma 4 dispone che il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

Il comma 5 prevede che l'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmetta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

Il comma 6 stabilisce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981 e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 (che disciplina la notificazione della cartella di pagamento) ed entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, che disciplinano il potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS.

Il comma 7 prevede che, in caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6, resti ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assuma il patrocinio dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, passivamente legittimata.

Il comma 8 stabilisce che le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020 (dedicata all'emergenza Covid-19).

La RT presenta il nuovo articolo 4-*quater* come di carattere ordinamentale e non implicante nuovi o maggiori oneri, e afferma che le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti. La RT afferma inoltre che dall'articolo 4-*quinquies* non derivano, in ragione della sua natura ordinamentale, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT chiarisce, a tal proposito, che le attività di controllo dei lavoratori in ordine al possesso del cd. green pass rafforzato e di eventuale modifica delle mansioni di quelli per cui è previsto il differimento o l'omissione della vaccinazione, ivi previste, saranno svolte con le stesse modalità di quelle già effettuate, a legislazione vigente, ai sensi degli articoli 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021. Anche con riferimento all'articolo 4-*sexies* la RT ne afferma la natura ordinamentale e la conseguente neutralità per il bilancio dello Stato. Essa argomenta, in primo luogo, che i soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale potranno essere individuati soprattutto attraverso il sistema tessera sanitaria ed eventualmente anche utilizzando le banche dati relative all'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) per i soggetti non iscritti al SSN. La RT aggiunge, inoltre, che gli oneri finanziari connessi agli adempimenti a carico delle PP.AA. trovano idonea copertura nelle risorse stanziare per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione. In riferimento ai profili relativi alle sanzioni pecuniarie, la RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare di per sé in ordine all'estensione dell'obbligo vaccinale, atteso che nessun onere era stato ascritto ai precedenti obblighi, a partire da quelli posti a carico degli operatori del settore sanitario. Ciò vale sia in relazione alla procedura di individuazione ed avviso dei soggetti obbligati, atteso che nessun effetto era stato ascritto anche rispetto a procedure maggiormente articolate, che rispetto agli oneri diretti derivanti dalla somministrazione gratuita della vaccinazione, atteso che il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità della popolazione.

Per quanto attiene ad effetti di carattere eventuale ed indiretto, si evidenzia che, a legislazione vigente (legge n. 210 del 1992), sussiste, per lo Stato, l'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica. Nel caso in esame, comunque, il diritto all'indennizzo spetterebbe anche ai

soggetti non sottoposti all'obbligo, atteso che, recependo una costante giurisprudenza costituzionale ai sensi della quale gli indennizzi sono applicabili non solo per le vaccinazioni obbligatorie ma anche per quelle raccomandate dalle autorità sanitarie (pur necessitandosi sul punto un'espressa pronuncia della stessa Consulta, in assenza di elementi inequivoci che consentano di qualificare come raccomandata una vaccinazione), l'ulteriore decreto-legge n. 4 del 2022 ha ritenuto di procedere in tal senso, valutando (articolo 20, comma 1) un onere di 50 milioni per il 2022 e di 100 milioni annui dal 2023 per gli indennizzi dei danni riportati "a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana".

Da un punto di vista finanziario, si segnala che sia in generale sia nelle varie misure che hanno disposto obblighi vaccinali per determinate categorie di lavoratori (decreto-legge n. 44 del 2021 e sue successive modificazioni e integrazioni), benché le previsioni della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi risultassero direttamente o comunque quasi sicuramente applicabili (essendo innegabile la natura di vaccinazione raccomandata per i preparati volti a prevenire l'infezione da Sars-CoV-2), le relative RT non hanno finora mai stimato gli effetti sulla finanza pubblica del potenziale ampliamento degli obblighi di indennizzo per danni da vaccinazioni derivanti da quelle in essere, pur se coinvolgenti quasi tutta la popolazione. Pertanto, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in ordine al possibile incremento di pretese indennitarie e risarcitorie, chiarendo se il citato stanziamento previsto nel decreto-legge n. 4 del 2022 sia stato calibrato tenendo conto anche della presente modifica normativa e fornendo dati a supporto della congruità delle risorse previste. Sul punto, infatti, i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, limitandosi a richiamare la normativa stabilita dal citato decreto-legge n. 4, non appaiono esaustivi in ordine alla puntualità della quantificazione sottesa allo stanziamento ivi previsto, ribadendo anzi, in modo peraltro condivisibile, che "si debba comunque procedere a un monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi, al fine di valutare la necessità di integrare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente"¹.

Nulla da osservare, poi, sull'asserzione della RT ai sensi della quale le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione, verosimilmente destinate ad aumentare, sono già previste da disposizioni vigenti, per cui non si determinano nuovi o maggiori oneri, anche alla luce delle conferme in tal senso fornite dalla rappresentante del Governo².

In relazione agli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei lavoratori obbligati alla vaccinazione, posti a carico anche dei datori di lavoro pubblici, si ritiene che in effetti i connessi adempimenti gestionali siano riconducibili ad attività non diverse, dal punto di vista delle relative modalità di svolgimento, da quelle già previste ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, alle quali non erano stati

¹ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 15 febbraio 2022, pagina 83.

² V. *ibidem*.

ascritti effetti finanziari, potendosi inoltre ritenere del tutto marginale l'onere richiesto per l'aggiornamento dell'applicazione di verifica. Va tuttavia segnalato che, rispetto a tali norme, non è confermata la possibilità (prevista dal citato articolo 9-*quinquies*) di controlli a campione. A tale proposito, il Governo ha affermato che, invece, sarebbe confermata la possibilità di controlli a campione, come previsto appunto dal citato articolo 9-*quinquies*³. Tale interpretazione non appare condivisibile, giacché l'articolo 4-*quinquies* in esame non novella, ma semplicemente richiama i soggetti di cui l'articolo 9-*quinquies*, senza estendere tale richiamo alle modalità di controllo a campione, per cui la possibilità di tale modalità resta confinata alla specifica disciplina di tale articolo, che introdusse l'obbligo del cd. certificato verde base per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici. Va detto, fra l'altro, che in presenza contestuale di obblighi capillari per gli ultra50enni e di obblighi a campione per tutti gli altri lavoratori, di fatto questi ultimi dovrebbero tendenzialmente essere eliminati, poiché la stessa individuazione dei primi richiederebbe necessariamente, almeno da un punto di vista formale, l'esecuzione di controlli generalizzati.

Analogamente, in ordine all'assenza di oneri in relazione alle attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti obbligati per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, la rappresentante del Governo ha fornito assicurazioni in tal senso, pur senza fornire elementi a supporto dell'asserzione⁴.

È stata inoltre acquisita dal Governo conferma del fatto che le sostituzioni di personale pubblico non vaccinato non determinino conseguenze di carattere operativo e funzionale suscettibili di implicazioni finanziarie, né profili di diretta onerosità⁵. Va detto, comunque, che la possibilità di sostituzione dei lavoratori pubblici non è espressamente prevista in generale dalla normativa richiamata, a differenza di quanto stabilito per il settore privato. Le predette valutazioni appaiono opportune anche in considerazione dell'età media piuttosto elevata dei dipendenti delle PP.AA. (circa 50 anni) e della consistenza numerica della fascia d'età sopra i 50 anni all'interno del comparto.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*sexies* sul procedimento sanzionatorio, alla luce del sensibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati, il cui inadempimento deve essere verificato, andrebbe acquisita una specifica conferma che l'accresciuta quantità di verifiche sia sostenibile nel quadro delle risorse umane e finanziarie disponibili, sia per le ASL che per l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Sul punto assicurazioni da parte della rappresentante del Governo sono giunte soltanto in relazione all'Agenzia delle entrate-Riscossione⁶.

Nulla da osservare in ordine al gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie, che non viene quantificato, stante la sua aleatorietà, l'obiettivo difficoltà di stima *ex ante* e considerando che comunque viene riassegnato a finalità di spesa. In ogni caso, pur

³ V. ibidem.

⁴ V. ibidem.

⁵ V. ibidem.

⁶ V. ibidem, pagina 84.

trattandosi di entrate non scontate nei tendenziali, sarebbe comunque utile conoscere, da un lato, se, stante l'espresso richiamo all'applicabilità della sezione II del capo I della legge n. 689 del 1981, risulti applicabile l'articolo 16 della legge medesima (contenuto appunto nell'appena citata sezione), che prevede la possibilità, per il soggetto cui è contestata una violazione amministrativa, del pagamento in misura ridotta, e, dall'altro, se la sanzione possa essere irrogata più di una volta per il caso in cui, a seguito di una prima violazione, siano accertate ulteriori fattispecie di illecito.

Articolo 2

(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

Il comma 1, modificando l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021, prevede che dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 (rivolto al personale scolastico, della difesa, sicurezza ecc.) si applichi anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale (lettera *a*)), disponendo poi le opportune norme di coordinamento (lettera *b*)); inoltre (lettera *c*)), modifica l'indicazione del termine dell'obbligo vaccinale, fissato per tutti i destinatari al 15 giugno 2022, e non più a 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Infine (lettera *d*)), modifica la rubrica dell'articolo 4-ter per inserirvi appunto le suddette istituzioni, il cui personale viene ora obbligato alla vaccinazione.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale, facendo presente che, con riferimento al personale universitario e AFAM, analogamente a quanto già previsto in relazione al previgente obbligo di possesso del “*green pass*”, le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l'eventuale assenza del personale docente universitario – in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate – non determina l'esigenza dell'individuazione di “supplenti” – peraltro, in via generale non previsti nell'ordinamento universitario – essendo le attività didattiche assolvibili nell'ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo, comunque, ferma la possibilità dell'assolvimento del carico didattico con altre modalità. In ragione di ciò – analogamente a quanto già espresso nella RT all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 – non emerge la necessità di alcuna rilevazione dei dati relativi al personale sospeso, atteso che per lo stesso comunque non emergerebbe alcuna necessità di sostituzione. Con riferimento al personale degli istituti tecnici superiori, la sostituzione del personale sospeso non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sarebbero, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che i lavoratori sospesi potrebbero non essere sostituiti ovvero sostituiti da soggetti con retribuzioni certamente non superiori a quelle spettanti ai primi, anche considerando eventuali oneri per la formazione, e che per l'effettuazione delle verifiche il DPCM 17 giugno 2021 consente modalità di verifica dell'obbligo automatizzate e gratuite, nel presupposto ovviamente che i ricorsi che saranno esperiti dai lavoratori sospesi non si concludano in senso a loro favorevole, anche limitatamente alla corresponsione dell'assegno alimentare (che non ha natura retributiva ma puramente assistenziale) di cui all'articolo 82 del D.P.R. n. 3 del 1957

Per quanto attiene agli oneri correlati all'articolata procedura destinata eventualmente a concludersi con la sospensione del lavoratore, si ricorda che alle precedenti, analoghe disposizioni non erano stati ascritti effetti finanziari.

Infine, in relazione alle eventuali richieste di corresponsione di indennizzo a carico dello Stato da parte dei lavoratori appartenenti alle categorie professionali suddette, che subiscano danni permanenti causalmente riconducibili alla vaccinazione anti Covid-19, ai sensi della legge n. 210 del 1992, si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 2-bis

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021:

la lettera *a*), modificando il secondo periodo del comma 3, elimina il termine di validità (6 mesi) previsto per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, specificando che non sarà necessario ricevere un'ulteriore dose di vaccino.

La lettera *b*), sostituendo il comma 4-bis, prevede che a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, sia rilasciata la certificazione verde COVID-19 con una validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. Inoltre prevede che a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, sia rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.

La RT afferma che la disposizione, limitandosi a rimuovere il termine di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'avvenuta somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario ovvero la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o alla dose di richiamo, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2-ter
(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)

Il comma 1, aggiungendo il comma 7-*quater* all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza, relative a coloro che hanno ricevuto la dose di richiamo, si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

La RT afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2-quater
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 52 del 2021:

- la lettera *a)* inserisce i seguenti commi all'articolo 9:
 - il comma 9-*bis* consente ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, di accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis*), previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV- 2, avente validità di 48 ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di 72 ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validità di 48 ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di 72 ore se molecolare.
 - Il comma 9-*ter* dispone che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal DPCM adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato DPCM sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.
- la lettera *b)*, modificando l'articolo 13, reca disposizioni di coordinamento per tenere conto delle integrazioni sopra riportate, riguardanti anche i profili sanzionatori.

La RT afferma che la disposizione, limitandosi a prevedere che in alcuni casi ai soggetti provenienti da Stati esteri è richiesto un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle

certificazioni verdi COVID sono effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che la rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura ha confermato che gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID sono effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente⁷. Tuttavia, richiamando l'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità, andrebbero illustrati i dati e gli elementi che idonei a comprovare l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse.

Articolo 3

(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 52 del 2021:

- la lettera *a*), n. 1), inserisce i seguenti commi nell'articolo 9-*bis*:
 - il comma 1-*bis* consente, fino al 31 marzo 2022, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (anche da tampone) l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:
 - a) servizi alla persona;
 - b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro il 23 gennaio 2022;
 - c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
 - il comma 1-*ter* stabilisce che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, lettere *a*) e *c*) decorre dal 20 gennaio 2022, mentre quella della disposizione di cui al comma 1-*bis*, lettera *b*) decorre dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del DPCM di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-*bis* avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-*bis*;
- la lettera *a*), n. 2), reca una disposizione di mero coordinamento;
- la lettera *b*) modifica nei seguenti termini l'articolo 9-*sexies*:
 - il numero 1), integrando il comma 4, prevede l'obbligo del certificato verde fino al 31 marzo per l'accesso agli uffici giudiziari anche per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;
 - il numero 2), sostituendo il comma 8 per tenere conto delle modifiche apportate al comma 4, esclude l'obbligo del certificato verde per l'accesso agli uffici giudiziari soltanto per i testimoni e le parti del processo;
 - il numero 3), aggiungendo il comma 8-*bis*, prevede che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;
- la lettera *c*), sostituendo il comma 7 dell'articolo 9-*septies*, permette, nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6 (per mancato possesso od esibizione

⁷ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 22 febbraio 2022, pagina 34.

del green pass), al datore di lavoro di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione

Il comma 2, aggiungendo il comma 1-*bis* nell'articolo 6 del decreto-legge n. 111 del 2021, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, stabilisce che fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 (soggetti in possesso di certificazione vaccinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie di san Marino), non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge n. 44 del 2021 (obbligo di certificato vaccinale o di guarigione per l'accesso nei luoghi di lavoro per gli ultracinquantenni) e all'articolo 1 del decreto-legge n. 229 del 2021 (accesso in hotel, ristoranti, piscine ecc.).

Il comma 2-*bis* stabilisce che la procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che gli strumenti per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sono già previsti ed implementati.

Al riguardo, non ci sono osservazioni. In relazione al comma 2-*bis*, la rappresentante del Governo⁸ ha assicurato che l'attività di emissione dei certificati di guarigione da parte dei medici di base rientra tra le competenze già affidate a questi ultimi e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.

Articolo 3-*bis*

(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

La norma introduce l'articolo 9-*quater*.1 al decreto-legge n. 52 del 2021, disponendo che fino al 31 marzo 2022 l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge n. 448 del 2001, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Per il medesimo periodo, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

⁸ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 22 febbraio 2022, pagina 34.

La RT afferma che le disposizioni in esame hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'adeguamento tecnico dell'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID è realizzato nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, considerato quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3-ter
(Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento)

Il comma 1 consente, a decorrere dal 10 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-quater
(Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice)

Il comma 1 individua nella continuità, anziché nella possibilità, di visita, la finalità della disciplina che regola appunto l'accesso a fini di visita nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e negli hospice, recata dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-quinquies
(Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie)

Il comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, consente sempre agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, di prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto.

La RT non considera l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-sexies
(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

L'articolo aggiorna la disciplina che prevede in quali circostanze, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si sospende l'attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e quando si ricorre alla didattica digitale integrata. La disposizione riproduce, in sostanza l'articolo 6 del decreto-legge n.5 del 2022, di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione.

In particolare, al comma 1 si prevede che, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. 74/2020), nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

- alle lettera a), nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia (di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017): al numero 1) fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; al numero 2) con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe, una sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni;
- alla lettera b) nelle scuole primarie (di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004): al numero 1) fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (si veda quanto osservato sopra); al numero 2) con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

- alla lettera c) nelle scuole secondarie di primo grado (di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2004), nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2005): al numero 1) con 1 solo caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19; al numero 2) con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Il comma 2 introduce una disposizione di garanzia per gli studenti disabili impegnando le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali anche nelle ipotesi di sospensione e riorganizzazione delle attività previste dal precedente comma 1. Viene infatti stabilito che in tali ipotesi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, deve essere comunque garantita agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali la possibilità di svolgere attività didattica in presenza. La norma precisa che può essere coinvolto un ristretto numero di compagni, in accordo con il principio che venga formulata apposita richiesta ed ottenuto l'accordo delle rispettive famiglie

Il comma 3 prevede poi l'applicazione del regime sanitario di autosorveglianza di cui all'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge n. 33 del 2020, cfr. infra – con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età – nei seguenti casi:

- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione (costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia), nei casi in cui in presenza di cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe si applichi alla sezione o al gruppo una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni (comma 1, lettera a) n.2);
- nelle scuole primarie, con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che, avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista, proseguono l'attività didattica in presenza (comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo);
- nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, proseguono l'attività didattica in presenza (comma 1, lettera c) numero 2) primo periodo). È poi previsto che agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di

autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Il comma 4 stabilisce che nelle istituzioni e nelle scuole di cui sopra resti fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il comma 5 prevede che nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) – ossia nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia – la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Inoltre, esso prevede che per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorra alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, e lettera c), n. 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19, non è considerato il personale educativo e scolastico.

Il comma 6 – che richiama, nella sostanza, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, che viene abrogato dall'articolo 5-bis – dispone che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo, e lettera c), n. 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 (L. 87/2021). L'applicazione mobile di cui sopra – prosegue la disposizione in commento – è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del suddetto DPCM.

Il comma 7 prevede infine che le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo vengano ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

La RT certifica che tutte le disposizioni contenute nell'articolo in esame rivestono carattere strettamente ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che rispetto ai chiarimenti che erano stati richiesti durante l'esame in prima lettura, la rappresentante del Governo⁹, ha confermato che l'articolo non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né in relazione all'effettuazione dei test, né con riguardo alla fornitura di mascherine FFP2, giacché realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, va osservato che la legislazione vigente prevede la fornitura a carico dello Stato di test e mascherine solo con riferimento alle scuole secondarie¹⁰ mentre invece

⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 22 febbraio 2022, pagina 34.

¹⁰ Cfr. articolo 19 D.L. 4/2022 per la fornitura di mascherine e articolo 5 del presente decreto per i test.

l'articolo in esame rende necessari tali strumenti anche per scuole dell'infanzia e scuole primarie. Quindi, sebbene formalmente dalla disciplina in esame non discendano oneri, dovendo il personale scolastico delle scuole dell'infanzia e primarie provvedere a proprio carico ad acquistare mascherine e test antigenici, si determinerà evidentemente una pressione a uniformare il trattamento alla luce della nuova disciplina di gestione dei casi di positività qui prevista con conseguenti maggiori oneri per lo Stato.

Quanto alla previsione per cui la didattica potrà svolgersi sia presenza che a distanza, la rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura ha assicurato che non comporterà effetti finanziari ulteriori rispetto all'ipotesi di didattica digitale integrata.

Poi, venendo al comma 2, posto che la norma ivi prevista è finalizzata ad assicurare il principio di inclusione scolastica degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste nei casi di positività previsti, per cui è garantito lo svolgimento di attività didattica in presenza con gli alunni di cui trattasi e un ristretto numero di compagni, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei ad assicurare che l'attuazione della disposizione possa aver luogo nel quadro delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)

Il comma 1 prevede che al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 3-sexies, mediante l'esecuzione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 9 (*Certificazioni verdi COVID-19*) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, a favore del Commissario straordinario, per l'attuazione e il coordinamento, e delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nonché per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, autorizza la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai sensi dell'art. 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il comma 2 stabilisce che al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Il comma 3 prevede che alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno delle norme di cui al comma 1, per un importo pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154.

La RT certifica che nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi COVID-19, la previsione dell'articolo in esame è tesa ad assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

Per la quantificazione degli oneri, tenuto conto del rateo di persone già raggiunte da vaccinazione anti-COVID-19, è stato considerato che:

- che a il 22% della platea degli alunni di scuola secondaria di primo grado (tra gli 11 e 13 anni) debba effettuare il citato test, una volta a settimana, per una spesa stimata pari a 36.645.000 di e uro;
- che a il 20% della platea degli alunni di scuola secondaria di secondo grado (tra i 14 e 19 anni) debba effettuare il citato test, una volta a settimana, per una spesa stimata pari a 55.860.000 di euro;

Platea di riferimento (11-13 anni)	Soggetti che si presume mediamente debbano provvedere al test (22% platea)	Nr. Test nel periodo di riferimento (10.01.2022-28.02.2022)	Contributo per test	Costo complessivo
	a	b	c	d=a*b*c
1.584.758	349.000	7	15€	36.645.000

Platea di riferimento (14-19 anni)	Soggetti che si presume mediamente debbano provvedere al test (20% platea)	Nr. Test nel periodo di riferimento (10.01.2022-28.02.2022)	Contributo per test	Costo complessivo
	a	b	c	d=a*b*c
2.661.856	532.000	7	15€	55.860.000

La RT è sprovvista di prospetto riepilogativo.

Al riguardo, la rappresentante del Governo ha precisato durante l'esame in prima lettura¹¹ che le risorse confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono idonee a garantire anche la copertura finanziaria della spesa prevista in relazione ai test da somministrare, a titolo gratuito, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 5 in esame, posto che, come è emerso dall'attività

¹¹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 15 febbraio 2022, pagina 84.

di monitoraggio la spesa stimata dei test somministrati sino al 31 dicembre 2021 ai soggetti esenti da vaccinazione, destinatari iniziali dello stanziamento, è pari a circa 2,1 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 105 milioni di euro.

In relazione ai parametri utilizzati dalla RT, la rappresentante del Governo ha evidenziato che la platea degli studenti individuata dalla relazione tecnica è coerente con i dati prospettati dal Ministero dell'istruzione nel dossier «Focus sui principali dati della scuola – anno scolastico 2021/2022» con riferimento alla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado¹². I dati sulla popolazione scolastica sono in effetti riscontrabili su tale documento. Non sono stati invece forniti chiarimenti sulle metodologie utilizzate per determinare gli altri parametri quali le percentuali di soggetti che devono sottoporsi al test (tra il 20 e il 22 per cento) e la frequenza una volta a settimana.

Comunque si osserva che la fornitura gratuita dei test è prevista dalla norma in esame solo fino al 28 febbraio 2022 mentre invece le norme che impongono l'obbligo di effettuare test hanno carattere permanente, non essendo previsto un termine (articolo 3-*sexies* del presente decreto).

Per quanto riguarda la compensazione degli relativi effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, la rappresentante del Governo ha precisato che essa si rende necessaria in quanto si utilizzano nel corrente esercizio finanziario risorse che risultano già stanziate, per il medesimo importo, in anni precedenti a fronte di oneri che hanno invece la loro manifestazione economica nell'esercizio in corso. A tale riguardo, posto che rimane una differenza di 50 milioni tra l'autorizzazione di spesa e la compensazione dei relativi effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, andrebbero approfondite le ragioni di tale differenza. Si può solo supporre che una parte delle risorse ora utilizzate per la nuova finalità risultasse già scontata sull'anno 2022, da cui deriverebbe un'esigenza di compensazione solo parziale degli effetti economici. Su tale ricostruzione sarebbe auspicabile l'acquisizione di una conferma.

Per i profili di copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, non ci sono osservazioni posto che il Governo ha confermato che il Fondo presenta le occorrenti disponibilità per fare fronte agli effetti ad esso imputati. Si segnala che il fondo, oltre ad avere la particolarità di avere una dotazione di bilancio di sola cassa, si contraddistingue per la classificazione ricompresa tra le componenti di spese in conto capitale.

¹² Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 15 febbraio 2022, pagina 85.

Articolo 5-bis **(Fondo per i ristori educativi)**

L'articolo è stato introdotto in prima lettura¹³ e dispone l'istituzione di un Fondo denominato "Ristori educativi" finalizzato al recupero e alla promozione di iniziative di consolidamento degli apprendimenti delle ore di scuola in presenza perse a causa della crisi sanitaria.

In particolare, il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il Fondo per i ristori educativi, con una dotazione prevista pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e 1.333.0000 euro per il 2023. La norma attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione il compito di definire le modalità ed i criteri di riparto del Fondo.

Il comma 2 dispone la copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa per gli interventi perequativi di cui alla Legge n. 440 del 1997.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è predisposta per il 2022 e 2023 quale tetto massimo di spesa e che l'onere appare pienamente rimodulabile e perciò contenibile nel limite delle risorse stanziato a tal fine, non ci sono osservazioni.

Quindi, venendo ai profili di copertura finanziaria, non ci sono osservazioni, considerato che la rappresentante del Governo ha rassicurato in merito all'assenza di pregiudizi per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere delle risorse utilizzate a copertura¹⁴.

Articolo 5-ter **(Lavoro agile per genitori di figli con disabilità)**

Il comma 1 riconosce, fino al termine dello stato di emergenza e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES). Si dispone, inoltre, che per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscano titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

Il comma 2, ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste che riguardano il settore privato, nulla da osservare.

¹³ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 febbraio 2022, pagina 32.

¹⁴ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione V, 22 febbraio 2022, pagina 34.

Sul comma 2, posto che le norme si limitano a prevedere per i dipendenti pubblici soltanto un titolo preferenziale per l'accesso al lavoro agile e che lo stesso, comunque, non rileva per le tipologie di attività lavorativa per le quali è necessariamente prevista la presenza fisica, non ci sono osservazioni.

Articolo 5-quater (Abrogazioni)

Il comma 1 abroga il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 4 del 2022, che prevede che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al Covid-19 degli alunni in sorveglianza, senza aver effettuato un test antigenico o rapido o molecolare con esito negativo, può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al DPCM adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, che viene tecnicamente adeguata per tale finalità.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2021 [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**Atto del Governo n. 333**)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 281](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Gen 2022 [Nota di lettura n. 282](#)
A.S. 2318: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"
- " [Nota di lettura n. 283](#)
A.S. 2330: "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- " [Nota di lettura n. 284](#)
A.S. 2488: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- " [Nota di lettura n. 285](#)
A.S. 2489: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"
- Feb 2022 [Nota di lettura n. 286](#)
A.S. 2505: "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
- " [Nota di lettura n. 287](#)
A.S. 2481: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 288](#)
A.S. 2469: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"
- " [Nota breve n. 26](#)
Le previsioni economiche invernali 2022 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 289](#)
A.S. 2536: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 290](#)
A.S. 2533: "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"
- " [Nota di lettura n. 291](#)
A.S. 2459: "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>